



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

SERVIZIO SOCIALE

Allegato 2)

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.Lgs. 50/2016 E
SS.MM.II.**

**PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE MINORI
"SPAZIO INCONTRO"**

CIG Z9D2F9EAB0

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di socializzazione minori "Spazio Incontro", dove i minori possono sperimentare percorsi ludici, motori, conoscitivi, esperenziali di conoscenza, aggregazione, condivisione.

Articolo 2 - Destinatari

Il Servizio di socializzazione minori è rivolto ai minori di Santa Giusta frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado e ai minori in carico al servizio sociale su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Articolo 3 – Luogo di esecuzione della prestazione

Il servizio si svolgerà presso i locali della scuola primaria di Santa Giusta, sita in Via Dante

Articolo 4 – Modalità dell'appalto

Il servizio verrà affidato per mezzo di una procedura sul portale www.sardegnaecat.it, tramite RdO (Richiesta di Offerta) alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici iscritti al CAT Sardegna nella Categoria merceologia n. AL96 "Servizi Sociali" che hanno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse di cui all'avviso pubblico approvato con Determinazione n. 944/225 del 20.11.2020

Tale procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., applicando i criteri di valutazione specificati nel punto 10 del Disciplinare di gara.

Articolo 5 - Obblighi della Ditta nei confronti del personale

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali del personale operante, restano a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con esso, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti quest'ultimo e di ogni indennizzo; gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso ed eccettuato, previsto dalla legislazione sociale, vengono posti a carico della Ditta appaltante, come pure la corresponsione delle retribuzioni d'opera nei modi e termini di legge e dei contratti regionali delle Cooperative Sociali.

Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Articolo 6 – Personale

L'Appaltatore dovrà assumere a esclusivo suo carico le spese del personale atto a garantire di espletare perfettamente il servizio previsto nel presente Capitolato.

Per lo svolgimento di tale servizio, l'appaltatore dovrà garantire la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto della normativa contrattuale, e nello specifico le figure di seguito indicate:

- a) n. 1 Coordinatore in possesso del titolo di Diploma di Laurea in Pedagogia o scienze dell'educazione unitamente ad un'esperienza minima in attività di coordinamento in servizi rivolti ai minori di almeno 2 anni - Monte ore settimanali n. 7.
- b) n. 2 operatori in possesso del titolo di animatore o di educatore unitamente ad un'esperienza minima in attività di socializzazione minori di almeno 2 anni - Monte ore settimanali alterne e alternativamente n. 3/4,50 cadauno
- c) Esperti vari per la conduzione dei laboratori - Monte ore settimanali 1,50
- d) n. 1 ausiliario - Monte ore settimanali n 6

Le qualifiche degli operatori che svolgeranno il servizio dovranno essere obbligatoriamente quelle richieste dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario dovrà assicurare una continuità dell'intervento determinata dalla presenza dello stesso operatore per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento del servizio.

La momentanea sostituzione dell'operatore titolare deve essere fatta con altro operatore purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato.

I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante. In ogni caso qualora la ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare il Responsabile del Servizio Sociale del Comune con assoluta urgenza e, comunque, ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato.

Gli operatori chiamati a svolgere il servizio dovranno:

- svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e riservatezza;
- mantenere un contegno riguroso e corretto nei confronti degli utenti;
- mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- partecipare ai momenti di programmazione e verifica stabiliti dal Servizio Sociale Comunale.

Il Comune può chiedere in qualsiasi momento all'appaltatore, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva, del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri il perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 8 – Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente nei confronti del lavoratore, impiegato nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;

In caso d'inottemperanza ai suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà all'aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.

Qualora l'aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Articolo 9 – Divieto di Subappalto

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso d'infrazione commessa dall'appaltatore, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si riterrà l'appaltatore.

Articolo 10 - Assicurazioni

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni. A tal fine dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di importo pari al prezzo di aggiudicazione, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni del D. lgs 626/94 ed in particolare a quanto disposto dall'art 4 c. 2 lett a) b) c). Esso dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Articolo 11 - Penalità

In caso d'inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente Capitolato e di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale da un minimo di :€ 250,00 (duecentocinquanta) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) in ragione della gravità dell'inadempienza, salvo la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate

Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, produrre le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità previste dal presente articolo.

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.

Articolo 12 – Risoluzione contrattuale per inadempienza

Il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 15 si riserva la facoltà di chiedere, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- nel caso in cui l'affidatario aggiudicatario incorra in un procedimento o provvedimento "antimafia";
- in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la P.A.;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- mancato avvio del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
- sospensione o interruzione, anche parziale, del servizio, con esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, allorquando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- l'aver subappaltato il servizio assunto;
- la sostituzione degli operatori con altri operatori non in possesso dei requisiti necessari;
- l'aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo Pec l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune.

L'affidatario può richiedere la risoluzione del contratto:

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del c.c.

La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato

l'aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario con tramite PEC.

Articolo 13 – Recesso della Ditta ed eventuali penali

Nel caso la ditta rinunci alla gestione della struttura, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo appalto.

Articolo 14 - Decadenza

Possono costituire causa di decadenza dall'affidamento i seguenti casi:

- fallimento dell'affidatario o notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale nella struttura imprenditoriale dello stesso;
- le seguenti inadempienze agli obblighi contrattuali:
- prestazioni del servizio eseguite in modo irregolare;
- mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
- impiego di personale non in possesso delle competenze professionali necessarie.
- mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore;
- interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico dell'affidatario;
- mancato reintegro della cauzione, quando previsto nel presente capitolato;

L'ente potrà, comunque, risolvere il contratto in caso di inadempienze giudicate gravi, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'affidamento, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni.

La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con provvedimento amministrativo che sarà notificato tramite PEC all'affidatario.

Articolo 15 - Domicilio dell'affidatario

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di Santa Giusta. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di indicare all'Amministrazione Comunale una propria sede operativa cui la stazione appaltante potrà fare riferimento per le comunicazioni.

Articolo 16 - Controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra la Ditta e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, non risolubili in via di transizione tra le parti, il foro competente in via esclusiva è il Tribunale di Oristano.

Articolo 17 - Contratto

In base a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 la Responsabile dei Servizi Sociali, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del

contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è la Responsabile dei Servizi Sociali Ass. Soc. Dott.ssa Susanna Serra, con sede in Santa Giusta, Via Garibaldi 84 - Tel. 0783/354504 mail: servizio.sociale@comune.santagiusta.or.it pec: sociale@pec.comune.santagiusta.or.it

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Cognome: Etzo - Nome: Alessandra Sebastiana Dati di contatto: email: alessandraetzo@hotmail.com - PEC: avvalessandrasedbastianaeetzo@cnfpec.it

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 19 - Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente procedimento, prima della stipula del Contratto, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo le Ditte partecipanti alla procedura di gara, possano vantare dei diritti nei confronti del Comune di Santa Giusta.

Articolo 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

Santa Giusta, 07.12.2020

**Il Responsabile del Servizio Sociale
Ass. Soc. Dott.ssa Susanna Serra**